



Provincia di Rimini

DECRETO

Reg. Gen. n. 109 Del 08-11-2021

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI IN DATA 18 DICEMBRE 2021.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, e ss.mm. e ii. che disciplina l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;

VISTO l'art. 1 della citata Legge n.56/2014 e in particolare i commi:

67. il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti (...);

68. il Consiglio Provinciale dura in carica due anni;

69. il Consiglio Provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale;

VISTO il verbale dell’ufficio elettorale provinciale che ha provveduto in data 31 ottobre 2018 alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale;

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall’art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l’elezione di tali organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;

DATO ATTO che l’art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che “*Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all’39; articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l’integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale*”;

PRESO ATTO che in base alla precitata novella legislativa la Provincia di Rimini è tenuta a procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il prossimo 18 dicembre 2021;



Provincia di Rimini

DATO ATTO che l'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici) e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto;

VISTO il manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale, approvato con decreto del Presidente n. 96 del 07/11/2016;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la circolare n. 32 del 01/07/2014 del Ministero dell'Interno contenente linee guida per lo svolgimento del procedimento per l'elezione degli organi della Provincia;
- la circolare n. 35 del 19 agosto 2014 del Ministero dell'Interno contenente le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;
- la circolare n. 38 del 16 settembre 2014 del Ministero dell'Interno contenente indicazioni per le rilevazioni dei risultati ufficiali delle consultazioni;

VISTO lo Statuto provinciale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Isabella Magnani, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile;

DECRETA

1. di indire per il giorno **sabato 18 dicembre 2021** i comizi elettorali per l'elezione dei 12 (*dodici*) componenti del Consiglio Provinciale di Rimini;
2. di svolgere le operazioni di voto in un'unica giornata nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Rimini sita in via D. Campana 64, sala Marvelli 1° piano, **dalle ore 8.00 alle ore 22.00**;
3. di dare atto che sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali in carica nei comuni compresi nel territorio provinciale di Rimini in carica alla data 18 dicembre 2021;
4. di dare atto che sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in carica; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato



Provincia di Rimini

compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;

5. di stabilire che le candidature e le liste vengano presentate all'Ufficio elettorale provinciale appositamente costituito presso l'ufficio del Segretario Generale, sito in via D. Campana n. 64, nei seguenti giorni:
 - **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 27 novembre 2021;**
 - **dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28 novembre 2021;**
6. 4. di stabilire che lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, oppure alle ore 9.00 del giorno successivo alla votazione;
7. di pubblicare le modalità e i moduli per la presentazione delle liste nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale in apposite istruzioni operative approvate dalla Provincia di Rimini sul sito www.provincia.rimini.it nella sezione intitolata "ELEZIONI PROVINCIALI 2021";
8. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio dell'ente ai sensi del regolamento sul funzionamento dell'albo on line approvato con deliberazione GP n. 344/2010 e sul sito della Provincia di Rimini nella sezione intitolata "ELEZIONI PROVINCIALI 2021";
9. di comunicare il presente decreto, a mezzo PEC:
 - al Prefetto della Provincia di Rimini, per opportuna conoscenza;
 - a tutti i comuni della provincia di Rimini, affinché i relativi sindaci provvedano alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica nel rispettivo comune.

Rimini lì 08-11-2021

il Presidente
Riziero Santi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate